



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3772 del 2013, proposto da:

D'Oria Sergio, in qualità di titolare di impresa individuale autorizzata all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente con l'autorizzazione n. 3/2003 del Comune di Amorosi (BN), con sede in Napoli, Via Calise 24, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Armati e Gaetano Gaudiello, con domicilio eletto in Benevento, Via Colonnelle snc (e pertanto *ex lege* in Napoli, presso la segreteria del TAR);

contro

Comune di Amorosi, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

per l'annullamento

1) del provvedimento Prot. n. 5912 emesso dal Sindaco del Comune di Amorosi, avente ad oggetto "Scadenza licenza comunale per l'esercizio dell'attività di autonoleggio da rimessa con conducente su autovettura marca Daimler Chrysler Mercedes E targata DS489KC", con cui si disponeva alla data del 30.06.2013 l'immediata cessazione dell'attività di N.C.C. condotta con licenza n. 03/2003 dal Sig. Sergio D'Oria e con cui si disponeva la cessazione degli effetti dell'autorizzazione N.C.C. n. 03/2003 rilasciata dal Comune di Amorosi, in data 01.07.2008, in favore di Sergio D'Oria. Tale provvedimento veniva notificato al sig. Sergio D'Oria in data 03.06.2013; 2) del provvedimento Prot. n. 7992 emesso dal Sindaco del Comune di Amorosi, avente ad oggetto "autorizzazione NCC n. 3/2003 — Ditta Oppio Salvatore", con cui si confermava alla data del 30.06.2013 l'immediata cessazione dell'attività di N.C.C. condotta con licenza n. 03/2003. Tale veniva trasmesso via fax al legale del sig. Sergio D'Oria in data 28.06.2013; 3) del provvedimento n. 7130 emesso dal Sindaco del Comune di Amorosi in data 12.06.2013, avente ad oggetto "dichiarazione di prosecuzione dell'attività di autonoleggio da rimessa con conducente su autovettura marca Daimler Chrysler targata DS489KC" con il quale l'amministrazione comunale negava l'apposizione del visto quinquennale sull'autorizzazione del ricorrente; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti impugnati, anche di carattere generale, anche se non

espressamente indicato nel presente ricorso, ove anche non conosciuto oppure non direttamente lesivo, per quanto di ragione, e con riserva di proporre ulteriori impugnazioni per mezzo di motivi aggiunti avverso tutti quegli atti del procedimento de quo allo stato non conosciuti, adottati o adottandi nel corso dell'ulteriore attività amministrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza n. 1415/2013 del 12 settembre 2013, con la quale la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione – notificato il 25 luglio 2013 e depositato in segreteria il 7 agosto 2013 – il ricorrente, titolare di impresa individuale autorizzata all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente con l'autorizzazione n. 3/2003 del Comune di Amorosi, ha impugnato, deducendo una pluralità di censure di violazione di legge e di eccesso di potere, gli atti indicati in epigrafe con i quali la predetta amministrazione comunale gli ha negato il rinnovo della suddetta autorizzazione, prossima alla scadenza (30 giugno 2013), con la considerazione che era intendimento dell'amministrazione medesima di riformare il regolamento in materia di licenza comunale per l'esercizio dell'attività di autonoleggio da rimessa con conducente adottato con deliberazione consiliare n. 39 del 12 aprile 1988.

Il Comune di Amorosi non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 1415/2013 del 12 settembre 2013 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati «Considerato che il ricorso sembra fornito di sufficienti elementi di *fumus boni iuris*, con particolare riferimento all'assenza di limiti temporali insuperabili della licenza rilasciata, alla mancata considerazione dell'interesse consolidato del ricorrente allo svolgimento dell'attività autorizzata, nonché all'assenza di ragioni attuali di interesse pubblico connesse ad una nuova regolamentazione del settore dichiaratamente rimessa ad una futura valutazione da parte del consiglio comunale».

Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2014 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Le ragioni di fondatezza, già in sintesi tratteggiate nella richiamata pronuncia cautelare, che qui si confermano, risultano ulteriormente corroborate e avvalorate dall'ulteriore lasso di tempo trascorso

senza che l'amministrazione abbia più dato seguito alla preannunciata revisione regolamentare della disciplina locale, nonché dallo stesso comportamento processuale dell'ente locale evocato in giudizio, che non si è costituito e non ha ritenuto di dovere o di potere fornire al Giudice nuovi o ulteriori elementi atti a contrastare la prospettazione di parte ricorrente e a dimostrare l'incompatibilità della prosecuzione della licenza rilasciata al ricorrente con le nuove linee di disciplina del settore (disciplina del settore, peraltro, come già detto, non più – a quel che emerge dagli atti – introdotta).

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti con essi impugnati.

Le spese seguono la soccombenza, nell'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Amorosi, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

